



Città di
CAIRO
Montenotte

AREA TECNICA MANUTENTIVA – LAVORI PUBBLICI

**ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LO SFALCIO
ERBA E TAGLIO VEGETAZIONE SULLA RETE STRADALE COMUNALE ED AREE
PUBBLICHE
ANNUALITA' 2019**

RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA

Cairo Montenotte, Giugno 2019

Il Tecnico

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Premessa

Il Comune di Cairo Montenotte ha in capo la gestione diretta del verde pubblico che esegue sia con il prevalente impiego delle maestranze comunali sia con il ricorso a ditte esterne di supporto per interventi puntuali e circoscritti.

La progressiva riduzione del personale in organico (a causa del mancato ricambio generazionale a seguito dei rigidi vincoli per l'assunzione di nuove unità posti dalle regole di contenimento della spesa pubblica), ed un parco mezzi sempre più vetusto e limitato, contribuiscono a rendere sempre più difficoltoso il mantenimento di elevati standard di qualità e l'esecuzione puntuale e capillare di tutte le attività necessarie.

Le attività richieste al servizio verde sono le più svariate e comprendono l'ampio ventaglio delle prestazioni necessarie per la manutenzione ordinaria, oltre a periodici interventi di sfalcio e taglio erba lungo l'estesa rete stradale ed in corrispondenza di tutte le aree pubbliche.

Stante lo scenario rappresentato è maturata la convinzione in merito alla necessità di potenziare il servizio mediante il supporto da parte di ditte esterne con l'attivazione di specifici appalti.

L'intento che ci si prefigge è quello di poter soddisfare le esigenze manutentive con tempestività e sulla base di un programmazione preventiva delegando le attività più dispersive ed impegnative a soggetti esterni in modo da poter concentrare l'impiego degli operai comunali per l'esecuzione di un numero più ridotto di lavorazioni garantendo ottimi livelli qualitativi.

Le attività da porre in essere sono caratterizzate da una pluralità di interventi di manutenzione, imputabili ad esigenze sia programmate ma anche riconducibili ad eventi imprevedibili, i quali possono richiedere una tempistica di intervento non compatibile con le forme e le procedure ordinarie di affidamento previste dalle disposizioni di cui al Dlgs.50/16.

La tipologia e le dimensioni delle principali attività oggetto dell'appalto, e la stessa ubicazione dei vari interventi, pertanto, non possono essere definite con esattezza a priori in modo puntuale, in quanto trattasi anche di interventi non predeterminati in modo univoco, nel numero e nella localizzazione, ma resi necessari secondo le esigenze ravvisabili in corso di esercizio.

Considerato quanto espresso si ritiene la formula dell'accordo quadro concluso con un solo operatore - ai sensi dell'Art.54 comma 3 del Dlgs.50/16 - la più rispondente alla fattispecie configurata anche in considerazione dello scenario normativo preesistente all'entrata in vigore del Dlgs.50/16 il quale, come anche chiarito da pronunciamenti sull'argomento da parte dell'ex AVCP (Deliberazione n°40 del 20.02.200/) e dal Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, Parere 17 settembre 2007, n. 3262), assimilava la formula del cosiddetto "contratto aperto"¹ (disciplinato dall'ex Art.154 del DPR 554/99 e, successivamente, non riproposto letteralmente dal DPR 207/10) all'accordo quadro di cui all'Art.59 comma 4 del Dlgs.164/06, i cui contenuti sono stati ripresi appunto dall'Art.54 del Dlgs.50/16.

¹ *Il contratto aperto, può definirsi come il contratto che, in relazione a un determinato arco di tempo, prevede, come oggetto, l'esecuzione di lavorazioni che sono singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero, poiché la quantità delle prestazioni da eseguire dipende dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco temporale previsto contrattualmente (cfr. Determinazione 28 luglio 2004, n. 13).*

Caratteristiche dell'appalto e modalità del servizio

Stante quanto indicato al paragrafo precedente, per soddisfare le esigenze diffusamente espresse in premessa si propone un accordo quadro ai sensi dell'Art.54 del Dlgs 50/16 da stipularsi con *un solo operatore economico*, inerente le attività per lo sfalcio erba e taglio della vegetazione sulla rete stradale comunale ed aree pubbliche.

Con il soggetto risultato aggiudicatario, sarà stipulato apposito contratto con il quale verrà regolamentata la disciplina generale dell'appalto, l'operatore economico sarà obbligato ad effettuare la conseguente attività conformemente agli ordini inoltrati dall'ufficio tecnico comunale competente (O.D.I. Ordini d'intervento).

La forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell'appalto, e la stessa ubicazione dei vari interventi non possono essere definite in modo puntuale, in quanto trattasi di interventi non predeterminati in modo univoco, nel numero e nella localizzazione, ma resi necessari secondo le esigenze della Stazione Appaltante, come richiesti e precisati all'atto esecutivo dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e, costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata qualità e protezione dell'ambiente.

In via esemplificativa, gli interventi da eseguire potranno essere ascritti alle fattispecie riportate nei punti seguenti, fatte salve le speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC):

1. Taglio e triturazione dell'erba presente sulle banchine stradali, senza raccolta, per la larghezza di 1.00 m circa, tramite l'utilizzo di idonei mezzi meccanici opportunamente dimensionati. I rifiuti vegetali del taglio dovranno essere oggetto di triturazione minuta potranno essere uniformemente distribuiti lungo tutta l'area d'intervento in modo da favorire la loro decomposizione o, ad insindacabile giudizio del DEC, rimossi per essere conferiti a discarica o in altro luogo.
2. Sfalci erba ed arbusti con tronco di qualsiasi dimensione da eseguirsi su banchine stradali, scarpate, ripe, cigli erbosi, cunette e canali posti ai lati del piano viabile con impiego di mezzo meccanico semovente attrezzato con decespugliatore o fresa e con completamento manuale ove occorra mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, compreso l'onere per l'asportazione ed il trasporto del materiale depositato sia sulla banchina sia eventualmente sul piano viabile, in discarica od in altro luogo indicato dal D.E.C.
3. Interventi localizzati di abbattimento di piante a fusto, secche e/o pericolanti ed a crescita spontanea al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale
4. Pulizia delle pertinenze stradali dalla vegetazione arbustiva ove questa impedisca la visibilità;
5. Potatura di contenimento della vegetazione spontanea di arbusti, cespugli o rovi;
6. Potatura delle piante ad alto fusto, comprendente il taglio dei rami di lunghezza eccessiva e la regolarizzazione delle chiome;
7. Interventi di abbattimento alberature compromesse sia dal punto di vista vegetativo che di stabilità. Tale interventi saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori quando necessario.
8. Interventi sostitutivi in caso di inottemperanza ordinanze sindacali e/o dirigenziali la cui tipologia sarà definita negli O.D.I. riconducibili nelle fattispecie di cui ai precedenti punti.

Qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici interventi inquadrabili sempre nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 1),2),3),4), 5),6),7),8)

Parimenti, qualora in funzione dell'esecuzione degli interventi richiesti si determini un esaurimento dell'importo contrattuale, si potrà procedere ad ulteriore integrazione.

Per l'annualità 2019 l'importo annuale degli ulteriori interventi (sia mediante predisposizione di apposite e singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale) è valutato, in via presunta, non superiore a **€ 20.000** oltre Iva.

Il suddetto importo annuale indicato potrà essere raggiunto mediante l'esecuzione di un intervento singolo o più interventi indipendenti, in funzione delle necessità.

Le conseguenti prestazioni, valutate sulla base dell'elenco prezzi di riferimento (o con la formulazione di nuovi prezzi concordati) e con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti - con i quali saranno approvate le singole perizie o disposta l'integrazione - all'appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.

Con la partecipazione alla gara, l'appaltatore **assume l'obbligo** e l'impegno ad eseguire tutti gli interventi aggiuntivi secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie e nei limiti d'importo annui indicati.

In ogni caso, l'indicazione dei suddetti importi non vincola in alcun modo la stazione appaltante all'esecuzione degli interventi aggiuntivi, i quali potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti senza che l'appaltatore principale abbia nulla a pretendere.

La **durata del contratto** è fissata al **31.12.2019**, salvo la possibilità/facoltà di prolungare tale durata in funzione degli importi ancora disponibili e non utilizzati nel suddetto periodo.

In ogni caso, la durata effettiva del contratto è vincolata all'importo delle risorse disponibili, esaurite le quali sarà decretata la fine del contratto.

La contabilizzazione degli interventi sarà eseguita prevalentemente a **misura**, ed in **economia** esclusivamente per quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco offerti dall'Appaltatore e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconsigliato provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

rattandosi di una successione di lavori, la consegna dei lavori non avverrà contemporaneamente per l'intero complesso, bensì frazionatamente, mediante Ordini di Intervento (O.D.I.), numerati progressivamente e firmati dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o da un suo delegato, che saranno emessi su base programmata o per fronteggiare eventuali urgenti necessità.

Ogni O.D.I. varrà quale verbale di consegna frazionata, fermo restando che il tempo teorico dell'appalto decorre dalla data del verbale di consegna generale iniziale.

L'ordine d'intervento sarà sempre inviato via PEC e recherà l'indicazione della tempistica d'intervento.

Al termine di ogni attività richiesta (O.D.I.) il Direttore dell'esecuzione *potrà redigere* (in funzione della complessità degli interventi commissionati) un certificato di ultimazione delle prestazioni procedendo alla verifica degli interventi compiuti verbalizzando - in contraddittorio con l'Appaltatore - gli eventuali

interventi mal eseguiti e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa ri-eseguirli, termine che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per le prestazioni, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi

I prezzi utilizzati per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite saranno desunti dal Prezzario Regionale Piemonte; nel caso in cui i prezzi elementari non fossero disponibili si procederà ad eseguire apposite analisi dei prezzi utilizzando i prezzi dei suddetti prezzari di riferimento (ANAS e Regione Liguria) eventualmente integrati da indagini di mercato qualora necessario.

La disciplina contrattuale dell'appalto è integralmente e diffusamente riportata nel capitolato speciale d'appalto in cui sono previsti tutti gli ulteriori obblighi per l'impresa appaltatrice.

In apposito paragrafo sono riportate le penali che saranno applicate nel caso di inadempienze contrattuali modulate in funzione della gravità della violazione.

Sulla base di quanto disposto dall'AVCP (ora ANAC) con successive Deliberazioni n°87/02 e n°72/07, la manutenzione del verde pubblico rientra nell'ambito dei servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l'attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd. "quid novi"): così, ad esempio, la mondata, rasatura, irrigazione, concimazione, potatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate, ecc., non configurano "lavori" ma servizi.

Tenuto conto delle fattispecie individuate all'Art.2, le prestazioni sono previste nell'ambito dei servizi di manutenzione del verde pubblico attivi sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Stima incidenza manodopera

Sulla base di quanto previsto dall'Art.23 comma 16 del Dlgs.50/16, nei contratti relativi a lavori e servizi, la stazione appaltante ha l'obbligo di individuare per lo specifico appalto i relativi costi della manodopera.

Tenuto conto che, per l'intervento in oggetto, non è disponibile un vero e proprio computo metrico estimativo delle prestazioni da eseguire, occorre necessariamente individuare una percentuale media facendo riferimento alla letteratura disponibile.

Sicuramente da tenere presente sono le indicazioni fornite dal prezzario di riferimento (Assoverde 2015/2017) nel quale – per ogni singolo prezzo – è riportata l'incidenza percentuale.

Inoltre, utili risultano le indicazioni contenute nella DGR Umbria n°611 del 12.04.2006 avente ad oggetto "LR n°1/04 – Gruppo di lavoro sulla congruità manodopera edilizia. Approvazione percentuali e modalità di calcolo del valore congruo della manodopera rispetto alle tipologie di opere"

Ebbene, mediando in base alle indicazioni desumibili dalle suddette fonti e tenuto conto della prevalenza delle prestazioni stimabili in fase esecutiva, si ritiene congruo un valore della percentuale pari al 35% con un costo della manodopera, valutato con riferimento all'importo di affidamento (pari a € 36.500 escludendo le prestazioni aggiuntive), di € 12.775

Quadro economico

Il prospetto seguente riporta, per il periodo di riferimento (annualità 2019) l'ammontare delle prestazioni di perizia e l'importo massimo delle prestazioni aggiuntive (oggetto di eventuale ulteriore affidamento)

PRESTAZIONI	2019
PRESTAZIONI DI PERIZIA	€ 36.500
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	€ 20.000
	<u>€ 56.500</u>

L'importo dell'appalto, per le annualità 2019, è definito come segue:

Importo prestazioni (inclusi oneri di sicurezza)	€ 36.500,00
Importo oneri di sicurezza	€ 1.825,00
Importo soggetto a ribasso (al netto OS)	€ 34.675,00
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
Iva 22%	€ 8.030,00
Totale complessivo	€ 44.530,00

Ai fini della qualificazione richiesta per l'assunzione dei servizi oggetto di appalto, al suddetto totale è da sommare quello per interventi aggiuntivi secondo le modalità e fino alla concorrenza degli importi stimati (€ 20.000) per un totale complessivo pari a € 56.500.

Ai sensi dell'Art.101 comma 1 del Dlgs.50/16, stante le caratteristiche del servizio individuato, si ritiene necessaria per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto (tempestività degli interventi, controllo dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai fini della verifica delle prescrizioni di capitolato, contabilità, rendicontazione, verifica di conformità) l'individuazione del direttore dell'esecuzione del contratto.

Tale incarico sarà assunto dal RUP dell'intervento ai sensi dell'Art.31 del Dlgs.50/16 stante i disposti di cui al paragrafo 10.2 delle Linee guida n°3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal consiglio dell'ANAC con Deliberazione n°1096 del 26.10.2016 ed aggiornate al Dlgs.n°56 del 19.4.2017 con Deliberazione del Consiglio n°1007 del 11.10.2017.

Non essendo prevista la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto in quanto non ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 10.2 delle Linee guida n°3, stante quanto previsto dell'Art.113 comma 2 ultimo periodo, l'incentivo di cui all'Art.113 comma 2 non è riconosciuto.